

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 714 DEL 29 NOV. 2021**

Oggetto: Suprema Corte di Cassazione: Autorizzazione all'Avv. Marco Gentile a proporre ricorso per Cassazione avverso la Sentenza n. 2730/2021 della Corte di Appello di Roma (fasc. n.5520).
Compenso presunto complessivo di € 7.038,79 spese generali, C.A.P. ed I.V.A. comprese.

Esercizio 2021 Conto 2020201
 Centro di Costo IUOA060000
 Sottoconto n° 202020101
 "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali"
 Budget:
 - Assegnato € _____
 - Utilizzato € _____
 - Presente Atto € 7.038,79
 - Residuo € _____

Ovvero schema allegato

Scostamento Budget NO SI

Il Direttore della U.o.c. Economico Finanziaria e Patrimoniale:
 Pasquale Ferrari

2/11/2021

**U.O.S.D ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
LEGALE**

Dr. Filippo Filippi
 Estensore

Il Responsabile del procedimento

Dr. Filippo Filippi

Data 27/10/21 Firma

Il Dirigente Responsabile *ad interim*
 della U.O.S.D.

Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio

Data 29/10/2021 Firma

Proposta n. 761 del 29/10/2021

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Favorevole

Data

26/11/2021

IL DIRETTORE SANITARIO

Patrizia Magrini

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE

Data

26/11/2021

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Alberto Fiore

Gli estremi della registrazione e della data di pubblicazione sono riportati nell'ultimo foglio allegato alla presente delibera

II DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM DELLA U.O.S.D ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

VISTI gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la "Capacità processuale" ed il "Patrocinio" delle parti nei giudizi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 17 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

PREMESSO che:

- con decreto depositato in data 12 Novembre 2014 e ritualmente notificato, il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale Ordinario di Roma ha disposto il rinvio a giudizio di un medico dipendente dell'Azienda Ospedaliera per rispondere del reato di cui all'art. 589 c.p. (*"perché, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, in qualità di medico ginecologo capo equipe dell'unità medica di turno in sala parto presso il reparto di Ginecologia ed Ostetricia di questa Azienda Ospedaliera, cagionava il decesso di una piccola paziente avvenuto in data 25/12/2012 per insufficienza respiratoria terminale conseguente ad encefalopatia multicistica secondaria ad una grave ipossia – anossia fetale verificatasi il 31/07/2010 in sede di travaglio della madre"*) in danno di tre soggetti (congiunti del *de cuius*), costituitisi parti civili nell'udienza preliminare;
- le parti civili hanno chiesto l'affermazione della responsabilità dell'imputato e la condanna dello stesso alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti (quantificati in € 1.500.000,00), con concessione di una provvisoria non inferiore ad € 350.000,00;
- con istanza del 18/02/2015, solo due delle tre parti civili costituite hanno chiesto, ai sensi dell'art. 83 c.p.p., la citazione del responsabile civile Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, che il Tribunale ha accolto con provvedimento emesso in pari data;

- l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata si è costituita in giudizio, quale responsabile civile, per il tramite dell'avvocato Marco Gentile, giusta deliberazione n. 334/DG del 06/05/2015;

- in esecuzione di ordinanza del Tribunale, resa ai sensi dell'art. 507 c.p.p., all'udienza del 29/09/2017 è stato nominato un collegio peritale nelle persone del dott. Alessandro Caruso e del dott. Giuseppe Vetrugno;

- all'esito del giudizio di I° grado, il Tribunale Ordinario di Roma ha pronunciato la sentenza n. 16753/2018, con la quale – recepite integralmente le conclusioni rassegnate dai periti nominati dal Giudice, secondo i quali *“non vi sono elementi per ritenere la sussistenza del nesso di causalità fra la condotta (omissiva) dell'imputato e l'evento lesivo, costituito dal decesso della piccola paziente”* - ha *“assolto l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste”*, dichiarando la totale compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

- avverso il predetto provvedimento giurisdizionale ha proposto appello il Pubblico Ministero, chiedendo *“la riforma dell'impugnata sentenza e la declaratoria della responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, con condanna alla pena che si riterrà di giustizia”*;

- nel corso del giudizio di II° grado è stato disposto l'espletamento di una nuova perizia collegiale, dalla quale, ad avviso dell'organo giudicante, sono emersi elementi di valutazione tali da far risultare evidente il profilo di colpa ascrivibile all'imputato, nonché la sussistenza del nesso di causalità fra la condotta colposa del medesimo e l'evento lesivo;

- l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata si è costituita in giudizio, quale responsabile civile, per il tramite dell'avvocato Marco Gentile, giusta deliberazione n. 185/CS del 27/03/2019;

- all'esito del giudizio di II° grado la Corte d'Appello penale di Roma, secondo quanto rappresentato dal legale fiduciario dell'Azienda con nota prot. n. 15252 del 13.04.2021, ha pronunciato la sentenza n. 2730/2021, con la quale, in riforma della sentenza n. 16753/2018, pur ritenendo *“meritevoli di accoglimento – anche alla luce delle chiare conclusioni rassegnate dai periti nominati da questa Corte - le approfondite e severe argomentazioni formulate dal PM nell'atto di appello sulla responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli”*, e riconoscendo, pertanto, la responsabilità dello stesso in ordine all'addebito contestato, ha, tuttavia, dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato ascrittogli;

- con la sentenza *de qua*, il Giudice d'appello ha, altresì, *“disatteso la richiesta avanzata dalle parti civili in quanto la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno può essere adottata solo nel caso in cui nel precedente grado di giudizio sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato”*;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 15252 del 13/04/2021, l'avvocato Marco Gentile, legale fiduciario dell'Azienda nel prefato procedimento penale, ha rappresentato che *“l'assoluzione in primo grado e la prescrizione maturata durante il secondo grado hanno impedito alla Corte d'Appello Penale di statuire sulle richieste risarcitorie formulate dalle parti civili (pari a complessivi € 1.500.000,00) e che, pertanto, ad oggi, l'Azienda non potrà essere chiamata a rispondere*

economicamente dei fatti per cui è processo”, evidenziando, tuttavia, come “la pronuncia di colpevolezza sottesa alla declaratoria di prescrizione potrebbe spingere le parti civili ad intraprendere un autonomo giudizio civile, qualora la sentenza della Corte dovesse diventare definitiva. Per questo motivo può sussistere un concreto interesse dell’Azienda a proporre ricorso per Cassazione”;

PRESO ATTO

della nota del 03/08/2021 con la quale l’avvocato M. Gentile - richiesto di illustrare in maniera compiuta i motivi che giustificerebbero la proposizione, da parte dell’Azienda Ospedaliera, del ricorso per cassazione avverso la sentenza di II° grado n. 2730/2021, ha rappresentato che *“la valutazione sull’opportunità o meno di ricorrere al vaglio della Corte di Cassazione è dettata dalle conseguenze del passaggio in giudicato della sentenza, che attribuisce causalmente all’imputato (dipendente dell’Azienda Ospedaliera all’epoca dei fatti) la responsabilità del decesso della piccola paziente (e che, pertanto, costituirebbe prova della responsabilità del medico e, quindi, dell’Azienda, nell’eventuale giudizio civile che dovesse essere intrapreso dai genitori della paziente). Per quel che riguarda i motivi dell’eventuale ricorso, evidenzio che nel corso di entrambi i gradi di giudizio si sono susseguiti una serie di pareri tecnici che hanno evidenziato l’impossibilità di stabilire con certezza il momento dell’insorgenza dell’insulto ipossico ischemico. Nessuno dei tecnici interpellati ha concordato nell’individuazione del momento in cui si è verificata la sofferenza. Tra tutti i pareri discordanti, la Corte d’Appello ha sposato in modo acritico quello espresso dai periti da essa nominati, nonostante nell’elaborato tecnico offerto non vi fosse alcuna comparazione critica con l’elaborato depositato dai consulenti nominati dal Tribunale. Al fine di offrire un quadro più esaustivo delle differenti valutazioni espresse dai periti del Tribunale e da quelli della Corte d’Appello, si rappresenta che le osservazioni critiche formulate dai consulenti dell’Azienda evidenziano, da un lato, la totale diversità di vedute tra i periti del primo e del secondo grado e, dall’altro, la totale acriticità della presa di posizione dei periti della Corte d’Appello. La sentenza sembra poggiarsi, anch’essa in modo acritico, sulle conclusioni dei periti da essa nominati, senza dare il giusto rilievo alle grandi divergenze di valutazione tecnica emerse nel corso del giudizio, che avrebbero dovuto condurre, a mio modo di vedere, ad una pronuncia di assoluzione, essendo oltremodo dubbia la possibilità di determinare con certezza l’inizio della sofferenza fetale.”;*

RILEVATO

che:

- nelle richiamate osservazioni critiche formulate dai CC.TT.PP. aziendali si legge, fra l’altro, quanto segue: *“(…) Dalla lettura della perizia dei consulenti della Corte non sembra che emergano elementi dai quali si possa rilevare una disamina attenta della perizia espletata nel giudizio di I° grado. Non viene data alcuna giustificazione a sostegno delle diverse conclusioni alle quali sono giunti i consulenti della Corte, nonostante nel quesito fosse chiaramente disposto l’esame dei precedenti elaborati tecnici.(…). In conclusione, nella disamina della triste vicenda, autorevoli professionisti e specialisti hanno reso ciascuno un’interpretazione diversa dagli altri. E’ questo un dato oggettivo, inconfutabile. Ciò che deve far riflettere il Giudicante è che tali giudizi sono stati resi dai suddetti professionisti in una situazione ex post rispetto ai fatti, con la possibilità di consultare testi, bibliografie specializzate, linee guida e good practice nazionali ed internazionali senza alcuna pressione da parte degli eventi che si manifestavano in successione ed in concomitanza, come nel caso reale (...). Ci chiediamo: (...) Quale parere specialistico ha piu’ valore rispetto agli altri e, soprattutto, perché , visto che la relazione dei consulenti della Corte d’appello non ha neanche preso in considerazione la perizia di primo grado, come richiesto dalla Corte? Le evidenti*

contraddizioni, le diverse interpretazioni mostrano l'estrema variabilità e soggettività delle conclusioni dei consulenti della Corte d'Appello, insufficienti per sostenere un giudizio di colpevolezza in grado di superare la soglia del dubbio ragionevole”;

- alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Comitato Valutazione Sinistri si è riunito in data 09/09/2021 al fine di verificare l'eventuale sussistenza di fondati e validi motivi per poter proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 2730/2021;

VISTO

il verbale di CVS n. 18/2021 relativo alla richiamata seduta, nel quale si rappresenta che il Comitato Valutazione Sinistri - dopo aver esaminato tutti gli atti precedentemente richiamati, preso atto del parere formulato dall'avv. M. Gentile in ordine all'opportunità di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di II° grado n. 2730/2021; tenuto conto, in particolare, della circostanza che, a seguito del suo passaggio in giudicato, la sentenza *de qua* - attribuendo causalmente all'imputato la responsabilità del decesso della piccola paziente - potrebbe costituire prova della responsabilità del medico e, quindi, dell'Azienda nell'eventuale giudizio civile che dovesse essere intrapreso dai congiunti della *de cuius* per ottenere il risarcimento dei danni subiti; alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritiene opportuno proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello Penale di Roma n. 2730/2021 e provvedere, pertanto, all'immediata individuazione di un legale al quale affidare la difesa dell'Azienda nel giudizio di legittimità;

RITENUTO

pertanto, necessario, alla luce delle considerazioni precedentemente spiegate, proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello Penale di Roma n. 2730/2021;

opportuno - giusta deliberazione n. 210/DG del 25.03.2015 (con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda, per la propria difesa legale, nonché per quella dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni scelti tra gli Avvocati già annoverati nell'elenco aziendale) - affidare all'avvocato Marco Gentile, iscritto nell'Albo aziendale, il patrocinio dell'Azienda nel giudizio innanzi alla Suprema Corte, tenuto conto della sua specifica competenza in materia;

necessario prendere atto del rilascio, in via d'urgenza, della procura alle liti, debitamente sottoscritta dal Rappresentante Legale pro-tempore dell'Azienda, in favore dell'avvocato Marco Gentile, nominandolo quale difensore di fiducia nel procedimento penale n. 67/2013 R.G.N. - (n. 19705/14 R.G. Dib. - n. 1663/2019 R.G. Appello) in cui risulta imputato un medico (dipendente dell'Azienda Ospedaliera all'epoca dei fatti) per il reato previsto dall'art. 589 c.p. ed in cui l'Azienda Ospedaliera risulta costituita quale responsabile civile, conferendogli procura speciale affinché proponga Ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 2730/2021 della Corte di Appello di Roma, Sez. I penale, attribuendogli tutti i poteri previsti dalla legge, ivi compresi quelli di nominare sostituti processuali, eleggere domicilio e proporre istanze, ed eleggendo domicilio presso il suo Studio sito in Roma, via G.G. Belli, 96;

VISTO

il preventivo di massima di cui alla nota del 21/09/2021 modulato secondo i valori medi dei parametri forensi ex D.M. n. 55/2014 dello scaglione di riferimento e sul quale è stata applicata, di concerto con il Legale, una riduzione del 50% in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica;



TENUTO CONTO che l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi € 7.038,79 (€ 4.824,00 + Spese Generali 15% + C.P.A. 4% + I.V.A. 22%) trova riferimento sul conto n. 202020101 "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali", Aut. n. 19 sub-aut. n. 91 dell'Esercizio 2021 e, pertanto, non ha impatto sul conto economico;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE


per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di proporre, per tutte le ragioni precedentemente spiegate, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello Penale di Roma n. 2730/2021;
- di prendere atto del rilascio, in via d'urgenza, della procura alle liti - debitamente sottoscritta dal Rappresentante Legale pro-tempore dell'Azienda - in favore dell'Avv. Marco Gentile, nominandolo quale difensore di fiducia nel procedimento penale n. 67/2013 R.G.N. - (n. 19705/14 R.G. Dib. - n. 1663/2019 R.G. Appello) in cui risulta imputato un medico (dipendente dell'Azienda Ospedaliera all'epoca dei fatti) per il reato previsto dall'art. 589 c.p. ed in cui l'Azienda Ospedaliera risulta costituita quale responsabile civile, conferendogli procura speciale affinché proponga Ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 2730/2021 della Corte di Appello di Roma, Sez. I penale, attribuendogli tutti i poteri previsti dalla legge, ivi compresi quelli di nominare sostituti processuali, eleggere domicilio e proporre istanze, ed eleggendo domicilio presso il suo Studio sito in Roma, via G.G. Belli, 96;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase istruttoria, nella somma complessiva di € 7.038,79 (€ 4.824,00 + Spese Generali 15% + C.P.A. 4% + I.V.A. 22%);
- di dare mandato alla U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale ad effettuare, su autorizzazione della U.O.S.D. Attività Amministrativa Legale, le necessarie variazioni, in aumento o in diminuzione, dell'importo presunto, imputandole sui conti, Autorizzazioni, sub-autorizzazioni di spesa dei Bilanci di Esercizio di competenza.

L'onere lordo di € 7.038,79 è gravante sul conto n. 202020101, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" Aut. n. 19 sub-aut. n. 91 dell'Esercizio 2021.

**Il Dirigente Responsabile ad interim
della U.O.S.D.**

(Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU' dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25 febbraio 2021;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

ritenuto di dover procedere

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposta.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 7 pagine, compreso il frontespizio, e di n. 1 foglio di registrazione e pubblicazione

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr.ssa Tiziana Frittelli)



PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. PROPOSTA DEL	761 DEL 29.10.2021
N. DELIBERAZIONE DEL	714 DEL 29.11.2021

La presente Deliberazione viene pubblicata per esteso nell'Albo Pretorio on-line Aziendale in data **29.11.2021** ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e
gestione amministrativa ALPI o
Funzionario incaricato

